

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Definizione di alcuni elementi obbligatori nelle istanze di autorizzazione in materia di prodotti biocidi destinati alla valutazione e/o autorizzazione da parte dello Stato Italiano.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articoli 4 e 7 del Decreto del Ministro della Salute 10 febbraio 2015 recante "Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi"

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli articoli 4 e 7 del Decreto del Ministro della Salute 10 febbraio 2015 recante "Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" prevedono alcuni elementi obbligatori per le istanze di autorizzazione in materia di biocidi presentate allo Stato italiano e disciplinate dal Regolamento (UE) 528/2012.

In particolare, l'articolo 4 prevede l'obbligo di indicare in istanza il codice fiscale o la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (in alternativa a quest'ultimo, dichiarazione sostitutiva attestante il non assoggettamento all'obbligo di detenzione di una casella di posta elettronica certificata). L'articolo 7 indica per quali parte dell'istanza le informazioni devono essere rese in lingua italiana e per quali è ammessa anche la lingua inglese.